

Repertorio n. 128845 Raccolta n. 17025

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici, del mese di febbraio.

(11 febbraio 2014)

Nel mio studio in Massa, Via Carducci 76 alle ore sedici.

Davanti a me Alessandra Bianchi notaio in Massa, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, è presente il signor:

<-- LORIERI PIER PAOLO, nato in Massa il 14 marzo 1955, domiciliato per la carica presso la sede, che interviene nella sua qualità di Presidente per conto ed in rappresentanza dell'Associazione:

- STRADA DEL VINO DEI COLLI DI CANDIA E DI LUNIGIANA con sede in Massa (MS), via Crispi n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara allo stesso numero di Codice Fiscale 92018170453 e Partita IVA 01006950453, numero R.E.A. 126235.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualità dichiarata sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea degli associati di detta associazione, oggi qui riuniti per discutere e deliberare sul preventivamente tra loro concordato

ordine del giorno:

- approvazione nuovo statuto.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento delle operazioni assembleari.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'Assemblea il comparente signor **LORIERI PIER PAOLO**, il quale preliminarmente constata e fa constatare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per questo giorno ed ora in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione fissata per questo giorno alle ore quindici;

- che risultano iscritti quali soci dell'associazione 91 (novantuno) associati ma che ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto hanno diritto di partecipare all'assemblea e deliberare, in quanto in regola con il pagamento dei contributi annuali associativi, 25 (venticinque) associati;

- che sono presenti, in proprio o per delega la cui regolarità è stata previamente verificata dal Presidente dell'Assemblea, n. 21(ventuno) associati sui 25 (venticinque) associati che ai sensi del vigente art. 12 dello statuto dell'associazione hanno diritto di partecipare ai lavori assembleari e a deliberare in quanto in regola con il pagamento dei contributi associativi, come risulta dall'Elenco rilevazione presenze assemblee degli associati, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", previa lettura da me datane al comparente;

- che è presente anche la signora Bimbi Cristina, quale delegata della Coldiretti Massa Carrara, associato della associa-

zione che chiede di essere ammessa a partecipare all'assemblea;

- il Presidente da atto che ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto associativo tale richiesta non può essere accolta in quanto il socio Coldiretti Massa Carrara non risulta alla data odierna in regola con il versamento delle quote annuali associative e pertanto invita la delegata Bimbi Cristina ad abbandonare i lavori assembleari, che pertanto si allontana alle ore 16 e minuti 15 (sedici e minuti quindici).

- che del Consiglio Direttivo è presente il comparente, Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo signori Colombi Ruggero e Marcelli Vittorio assenti gli altri;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per questo giorno ed ora ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Il Presidente illustra quindi all'Assemblea i motivi che rendono opportuno revisionare completamente l'attuale statuto dell'associazione, adattandolo alle nuove esigenze dell'associazione e rendendolo conforme alla vigenti norme di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Viene pertanto data lettura del nuovo testo dello statuto dell'associazione composto di 27 (ventisette) articoli, che già in precedenza era stato inviato in bozza agli associati.

Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente informati su quanto esposto dal Presidente e d'accordo sulla proposta da

quest'ultimo avanzata; quindi l'Assemblea, ad unanimità di consensi dei presenti,

delibera

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione, che composto di n. 27 (ventisette) articoli, previa lettura datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente proclama pertanto approvata all'unanimità dei presenti con voto palese la delibera di cui sopra.

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e minuti venticinque.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.

-Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me, è stato da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive. Il presente atto consta di quattro pagine fin qui di un foglio e viene sottoscritto dal comparente e da me notaio alle ore diciassette e minuti trenta.

F.TO: LORIERI PIER PAOLO, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

<Certifico, io sottoscritta Alessandra Bianchi, notaio in Massa, che la presente copia, composta di dodici fogli, è conforme all'originale atto, comprensivo dei suoi allegati lettere A e B, firmato a norma di legge.

Massa, 14 febbraio 2014>

Registrato a Massa Carrara in data 14 febbraio 2014 al n. 701.

STATUTO

Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana

Indice

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 3

Art. 2 COSTITUZIONE , DURATA E DISPOSIZIONE DI LEGGE

Art. 3 SCOPI

ART. 4 (Non-profit) 6

Art. 5 ASSOCIATI 7

Art. 6 AMMISSIONE

Art. 7 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 8 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

Art. 9 QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 10 ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

Art. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 ASSEMBLEA

Art. 14 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 COMITATO TECNICO

Art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 20 CARICHE SOCIALI

ART. 21 FONDO ASSOCIATIVO

ART. 22 BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 23 SANZIONI PER INFRAZIONI

ART. 24 APPLICAZIONE DELLE SANZIONE

ART. 25 MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita una Associazione ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile denominata "**Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana**", con sede legale in Massa, presso il Settore Agricoltura della Provincia di Massa-Carrara o di altro organismo pubblico che rappresenti il territorio dei Comuni inclusi nella Provincia di Massa-Carrara.

1.2 Ove richiesto dalla legge, alla denominazione dell'associazione sarà aggiunta la locuzione "organizzazione non lucrativa"

Art. 2 COSTITUZIONE , DURATA E DISPOSIZIONE DI LEGGE

2.1 La durata della Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.

2.2 Sono previste la proroga o l'anticipato scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci.

2.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono:

a) Le disposizioni di Legge in materia di associazioni volontarie e non profit ed, in particolare, il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

b) Le norme della Legge Regionale riguardante la disciplina delle Strade del Vino e dei Sapori in Toscana, nonché i relativi regolamenti attuativi;

c) Le norme dello Stato italiano riguardanti la disciplina delle Strade del Vino e dei Sapori.

Art. 3 SCOPI

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e, nel perseguire l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento, si prefigge i seguenti scopi:

a) Incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi e sul collegamento mare, costa ed entroterra;

b) Promuovere ed attuare iniziative volte alla valorizzazione del settore vitivinicolo con particolare riferimento ai vini DOC "Candia dei Colli Apuani", DOC "Colli di Luni" e IGT "Val di Magra" e "Toscano" o di altre denominazioni DOP o IGT che nel tempo verranno ad interessare il territorio, delle loro caratteristiche e del relativo areale di riferimento;

c) Svolgere ogni attività finalizzata alla gestione della "Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana".

3.2 Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione potrà:

a. Valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari e le specialità enogastronomiche, l'artigianato artistico e tradizionale, le produzioni ed i servizi nel quadro di un'economia rispettosa dell'ambiente e sostenibile;

b. Valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della "Strada", favorendo nuovi flussi di turismo interessato a questo prodotto ed esaltando il rapporto tra identità del territorio e innovazione;

c. Fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate, sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi;

d. Promuovere e realizzare, direttamente ed in collaborazione con altri organismi, iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio con particolare riguardo alla testimonianza della loro tradizione rurale, agricola, artigianale, commerciale ed industriale;

e. Costituire Comitati di Consulenza, assumere dipendenti e collaboratori, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati;

f. Svolgere attività di studio di ricerca e di informazione a favore dei propri soci, in ordine alle caratteristiche dei vini e dei prodotti del territorio;

g. Partecipare a mostre, convegni e manifestazioni in campo vitivinicolo, turistico e complementare, ovvero organizzarle direttamente;

h. studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla Strada del Vino "Colli di Candia e di Lunigiana" ed ai suoi soci e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni ricadenti nel territorio della "Strada";

i. Svolgere attività formativa/informativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche, ambientali ed umane presenti nel territorio della "Strada del Vino"

j. Curare i rapporti con i terzi relativamente alle attività istituzionali svolte in nome e per conto delle aziende associate che forniscano apposita delega;

k. Aderire o collaborare a organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

l. Compiere ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento degli scopi associativi;

m. Ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati;

n. Svolgere le attività statutarie anche in partecipazione

con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie;

o. Definire nel rispetto delle finalità anzidette il Regolamento interno per la realizzazione e gestione della "Strada";

p. Registrare e gestire, oltre al marchio e altre eventuali denominazioni della "Strada", altri marchi, anche collettivi, relativi alla promozione e certificazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nell'ambito territoriale interessato dalla "Strada" stessa;

q. Definire gli standard minimi di qualità delle diverse categorie di imprese e degli altri soggetti ai fini dell'ammissione all'Associazione;

r. Diffondere l'immagine e la conoscenza della "Strada" attraverso iniziative promozionali cui partecipare direttamente anche a nome e per conto dei soci; pubblicare materiale promozionale, divulgativo e di informazione per la maggior conoscenza della "Strada", dei suoi soci e del territorio e prevedere il collegamento con le attività di promo-commercializzazione dei soci aderenti all'Associazione;

s. Svolgere attività di organizzazione di punti vendita dei prodotti dei soci, gestendoli anche direttamente nell'ambito dell'attività istituzionale;

t. Collaborare con gli enti e le istituzioni locali alla

realizzazione di iniziative e progetti per la valorizzazione dei sistemi e delle particolarità territoriali;

u. Svolgere direttamente, sia nei confronti di terzi che nei confronti dei propri associati, attività di vendita pur non prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed alle stesse direttamente connesse, anche in forma telematica avente ad oggetto la distribuzione e la commercializzazione diretta dei prodotti agroalimentari, vinicoli e artigianali e l'utilizzo dei servizi forniti dai Soci e non soci compresa la vendita di pacchetti turistici precostituiti sulla base dell'offerta dei Soci.

ART. 4 (Non-profit)

4.1 L'associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive rivolte agli associati sono gratuite.

4.2 E' fatta salva la possibilità per l'associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente od in regime di collaborazione anche professionale.

4.3 Tutte le prestazioni di carattere personale, degli associati, svolte in favore dell'associazione sono rese a titolo gratuito, con eccezione delle attività di forniture e servizi rese ai prezzi di mercato e il rimborso di spese documentate purché finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali.

4.4 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse diretta-

mente connesse e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun associato, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus od in ogni altro modo determinante profitto, se non:

- a. in quanto rimborso di sole spese documentate;
- b. quando la distribuzione sia imposta per legge;
- c. quando sia effettuata a favore di altre associazioni no-profit, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 5 ASSOCIATI

5.1 Il numero degli associati è illimitato.

5.2 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione come associati ordinari, gli imprenditori e gli operatori economici che siano presenti, in modo continuativo e professionale (organizzato e non occasionale), con attività coerenti con gli obiettivi della Strada e con impianti o strutture produttive e/o commerciali e/o turistiche sul territorio interessato dalla Strada stessa.

5.3 In via esemplificativa e non tassativa, vengono individuate le seguenti categorie di imprenditori:

- a. Azienda vinicola o vitivinicola
- b. Azienda agricola (specializzata in produzioni tipiche e tradizionali)
- c. Azienda agricola che svolge attività agrituristica
- d. Enotecche e botteghe del vino

e. Esercizi di somministrazione pasti, alimenti e bevande

f. Imprese turistico-ricettive (B&B, hotel, residence)

g. Imprese artigiane del settore alimentare, artistico e tradizionale

h. Agenzie di viaggio e altri operatori economici interessati alla realizzazione degli obiettivi della "Strada".

5.4 Possono essere ammessi, in qualità di associati sostenitori, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni interessate alla promozione ed allo sviluppo territoriale, quali, ad esempio di seguito non tassativamente indicati:

a) Istituzioni e associazioni operanti nel campo culturale, economico-sindacale e turistico ambientale

b) Enti locali

c) Camere di Commercio.

5.5 Gli associati ordinari partecipano, con le loro imprese, all'attività svolta dall'Associazione e ne utilizzano i servizi.

5.6 Gli associati sono chiamati a corrispondere annualmente il contributo stabilito dall'assemblea in relazione alle loro specifiche attività; tale contributo è proporzionato e suddiviso in:

- Una parte ordinaria prevista per tutti gli associati ;
- Una parte supplementare commisurata alla dimensione economica dell'attività di ogni associato;

5.7 Gli associati sostenitori sono coloro che aderiscono al-

l'Associazione con lo scopo di contribuire, attraverso finanziamenti o realizzazione di iniziative ed attività, al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione stessa, della quale possono altresì utilizzare i servizi.

Art. 6 AMMISSIONE

6.1 Le domande di ammissione da parte delle imprese debbono essere presentate per iscritto e/o su modello telematico, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno all'Associazione e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione e l'indicazione della categoria di appartenenza e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e del Regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda ed all'iscrizione come associato Ordinario.

6.2 L'associato sostenitore delibera la propria adesione all'Associazione approvandone lo Statuto e conseguentemente la propria adesione; tale deliberazione, assunta secondo le modalità regolamentari e statutarie stabilite in autonomia da parte di ogni soggetto, rappresenta, a tutti gli effetti, domanda di ammissione ed è condizione indispensabile per la relativa adesione; l'adesione dell'associato sostenitore viene, comunque, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comporta il versamento della quota sociale di ammissione all'Associazione.

ne, come stabilita in sede di Assemblea.

6.3 L'acquisita qualifica di associato ordinario o sostenitore si conserva per tutta la durata dell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

6.4 L'ammissione di nuovi associati è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto ed, eventualmente, da ulteriori requisiti previsti dal Regolamento interno (quali, a scopo esemplificativo, standard minimi di qualità).

Art. 7 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

7.1 Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause:

- a) dimissioni, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni e degli impegni assunti con l'iscrizione;
- b) cessazione dell'attività o comunque delle condizioni per l'ammissione all'Associazione.
- c) per mancato versamento della quota associativa annuale

7.2 A tale condizione è equiparata la cessazione dell'impresa, e la prosecuzione dell'attività aziendale sotto diverso nome o ragione sociale, rispetto a quelli per i quali era stata ottenuta l'iscrizione;

7.3 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta l'associato ponga in essere comportamenti contrari alle norme statutarie, ovvero dannosi per l'immagine della "Strada del Vino Colli di Candia e di Lunigiana"

o per mancato versamento della quota associativa annuale o comunque per lo svolgimento di attività in frode e danno, anche all'associazione.

Art. 8 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

8.1 In deroga all'Art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dall'associato uscente o deceduto.

8.2 A tal fine, l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese dalla data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore della causa.

Art. 9 QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI ANNUALI

9.1 Con la domanda di ammissione l'associato, oltre ad impegnarsi a rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed il Regolamento, assume l'obbligo di versare la quota sociale di ammissione all'Associazione, la cui misura viene determinata dall'Assemblea ordinaria degli associati.

9.2 L'entità della quota associativa annuale per l'associato ordinario è determinata, suddivisa secondo quanto indicato

precedentemente all'Art. 5, annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di impresa, con approvazione assembleare, di norma in sede di approvazione del Bilancio preventivo od anche alla prima assemblea utile; le modalità di pagamento di tale quota sono inserite nel Regolamento interno od, in difetto, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre la determinazione di contributi straordinari per ciascuna categoria a carico degli associati ordinari, qualora ne sia ravvisata l'opportunità per il raggiungimento degli scopi sociali.

9.4 L'Associazione può ricevere contributi da enti non aderenti all'Associazione, da altre associazioni e da privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

9.5 Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni che aderiscono all'Associazione possono impegnarsi, entro i termini e con i criteri previsti dal Regolamento interno e secondo le modalità stabilite dalla propria normativa interna, a stipulare convenzioni e/o accordi di programma allo scopo di disciplinare le proprie modalità di partecipazione alle attività dell'Associazione stessa.

9.6 Gli associati sostenitori determinano annualmente, anche sulla base delle proposte di attività presentate dall'Associazione, l'ammontare degli eventuali contributi economici che

intendono versare per ogni singolo anno.

Art. 10 ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

10.1 Gli associati, ordinari e sostenitori dell'Associazione potranno far parte di altri Enti ed organismi, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto.

10.2 L'associato ordinario è obbligato, sia per la produzione che per la commercializzazione del vino, a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio e l'immagine delle produzioni DOC "Candia dei Colli Apuani", DOC "Colli di Luni" e IGT "Val di Magra" e "Toscana", nonché di altre produzioni DOP e IGT e tipiche facenti riferimento al territorio e dell'Associazione della Strada del Vino stessa.

Art. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

11.1 Dall'ammissione all'Associazione gli associati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio di Amministrazione, adempimenti atti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente statuto e dai regolamenti approvati in sede di Assemblea, nonché promuovere ed agevolare le finalità sociali dell'Associazione.

Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;

c) Il Presidente e il Vicepresidente;

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) Il Comitato Tecnico (se eletto dal Consiglio di Amministrazione);

g) Il Collegio dei probiviri (se eletto dall'Assemblea).

Art. 13 ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, tutti i soci ordinari e sostenitori (o loro delegati come di seguito specificato) purché in regola con il pagamento dei contributi annuali, rappresenta ed impegna la totalità di questi rispetto alle decisioni da assumersi.

13.2 Le deliberazioni, deliberate dall'Assemblea, regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti rispetto alle decisioni da assumersi per l'associazione ed, ugualmente, rispetto alle decisioni riguardanti i rapporti tra l'Associazione e gli associati.

13.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo due deleghe oltre al suo voto. La delega può essere rilasciata, nel caso di associato persona fisica, anche a parenti entro il terzo grado o, nel caso di impresa, a dipendenti, che abbiano regolare mandato di amministrare in ordine al rapporto di la-

voro od a procuratori regolarmente forniti del relativo mandato; non possono essere rilasciate deleghe al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.

13.4 Sono compiti istituzionali dell'Assemblea Ordinaria, non trasferibili ad altro organo:

a) La discussione e l'approvazione del bilancio di esercizio per il periodo preso in esame (sia preventivo che consuntivo), corredato dalle relazioni di presentazione del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione dei conti;

b) La definizione delle direttive generali di azione dell'Associazione;

c) L'approvazione della quota sociale di ammissione e della quota associativa annuale, entrambe di cui al precedente Art. 9;

d) L'elezione del presidente e del vice presidente

e) L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo modalità di seguito stabilite;

f) L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo modalità di seguito stabilite;

g) L'elezione del Collegio dei probiviri, secondo modalità di seguito stabilite;

h) L'approvazione dei Regolamenti interni associativi contenente, tra l'altro, gli standard minimi di qualità delle imprese e degli altri soggetti aderenti.

13.5 L'assemblea elegge direttamente il Presidente scelto tra

gli associati; l'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto ed, in caso di parità di voti, sempre tramite scrutinio segreto, attraverso il metodo del ballottaggio. Nel proseguo delle elezioni dei rimanenti membri del consiglio di amministrazione, si terrà conto dei membri già eletti con la carica di Presidente ai fini delle modalità di elezione stabilite ai successivi Commi 6, 7 e 8. In particolare, nel caso in cui il Presidente sia espressione di uno o due associati sostenitori, l'assemblea non procederà alla designazione di alcun altro membro degli stessi sostenitori. Nel caso il Presidente risulti appartenente ad una o due tipologie aziendali precedentemente indicate al Comma 3 o che saranno indicate secondo le procedure di cui al precedente Comma 4, l'Assemblea non procederà all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione per quella categoria.

13.6 Una volta stabilita la composizione del Consiglio di Amministrazione in base alle categorie di cui sopra, il Presidente inviterà gli associati sostenitori che debbano esprimere un membro nel Consiglio di Amministrazione ad esprimere, tramite designazione e nel rispetto delle proprie autonome procedure, il nominativo indicato; una volta recepite le designazioni dei singoli nominativi, l'assemblea sarà tenuta, a seguito di votazione palese e con maggioranza semplice, ad una Delibera di elezione tramite ratifica dei suddetti nominativi così come complessivamente designati, nel caso non vi sia ac-

cordo tra gli associati sostenitori appartenenti all'ambito dei Comuni per la designazione di un unico membro del Consiglio, l'assemblea procederà a votazione a scrutinio segreto rispetto alle designazioni pervenute, secondo modalità e procedure definite dalla Presidenza e che comunque consentano di poter proporre, entro un congruo termine, all'Assemblea i suddetti nominativi; in caso di parità di voti, si procederà, sempre tramite scrutinio segreto, attraverso il metodo del ballottaggio;

13.7 Per l'elezione dei membri del Consiglio di spettanza delle diverse tipologie aziendali precedentemente indicate al Comma 3 o che saranno indicate secondo le procedure di cui al precedente Comma 4, l'Assemblea provvederà all'elezione, tramite scrutinio segreto di ogni singolo membro del Consiglio di Amministrazione appartenente ad una determinata Categoria di associati ordinari. In caso di parità di voti, si procederà, sempre tramite scrutinio segreto, attraverso il metodo del ballottaggio;

13.8 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi secondo le modalità di seguito indicate: entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti; entro, di norma, il 31 Dicembre dell'anno precedente per l'annualità

successiva per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo della proposta delle quote associative annuali (che potranno anche essere integrate o variate sempre in sede di Assemblea anche in corso di esercizio) delle quote sociali di ammissione, di una relazione sulle attività da svolgersi nell'anno preventivo e da una revisione preventiva del Collegio dei Revisori dei Conti, quando è in essere.

13.9 In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'assemblea; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

13.10 Sono, altresì, compiti istituzionali dell'Assemblea Straordinaria non trasferibili ad altro organo:

- a) La modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- b) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la conseguente devoluzione del patrimonio, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

13.11 In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono assunte a maggioranza qualificata di due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote

annuali in proprio o per delega; in seconda convocazione, la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti, dei soci presenti o per delega, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti regolarmente costituenti l'Assemblea. La deliberazione di scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono comunque e sempre essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in proprio o per delega.

13.12 In caso di votazione riguardante le cariche sociali o comunque, le persone fisiche, ad eccezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dai soci sostenitori e di cui al successivo Art. 15.5, le votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto, garantendo, quindi, sempre la segretezza del nome e del voto di ogni partecipante al voto per ogni voto espresso.

13.13 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo reputi opportuno o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo degli associati; nei casi di richiesta il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni solari e continuativi dalla data della richiesta.

13.14 La convocazione viene realizzata dal Presidente con invito/avviso scritto ai singoli soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta stabilita, tramite posta raccomanda-

ta A.R. o posta elettronica certificata o fax. Laddove deliberato in sede di Assemblea, a maggioranza qualificata come stabilito al precedente Comma 6, potranno essere stabilite ulteriori modalità tecniche di invio dell'invito/avviso scritto. L'invito/avviso di convocazione deve specificare la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori. Tra la prima e la seconda convocazione non dovranno trascorrere più di trenta giorni solari e continuativi.

Art. 14 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea o la dichiara deserta, designa il Segretario verbalizzante dell'Assemblea, sceglie fra i presenti due scrutatori per le relative deliberazioni, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno già noto, facendo intervenire i singoli presenti ed ove richiesto, attraverso opportuna mozione d'ordine da votarsi a maggioranza semplice, interrompendo la discussione su un punto ed invertendo l'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno o interrompe l'assemblea nel caso del venir meno del numero legale; il Presidente, inoltre, coordina e sovrintende alle modalità di votazione.

14.3 Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario verbalizzante e trascritto in apposito registro, contiene: l'elenco degli associati presenti o deleganti e delle relative deleghe, la constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea (o la constatazione di assemblea deserta), un estratto cronologico delle discussioni inerenti i punti all'ordine del giorno e le mozioni d'ordine eventualmente presentate, i risultati delle singole votazioni, eventuali dichiarazioni a verbale che i singoli associati vorranno rilasciare ed altri estratti sintetici che il Presidente ed il Segretario riterranno di verbalizzare; in caso di scioglimento anticipato dell'associazione, da deliberarsi in sede di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di dieci ad un massimo di tredici (10-13) componenti eletti dall'Assemblea fra gli associati.

15.2 Sette membri sono riservati agli associati ordinari, di cui almeno quattro in rappresentanza delle imprese vitivinicole, garantendo un'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di imprenditori e come meglio specificato di seguito, ciascun socio eletto a rappresentare una categoria dei soci ordinari deve avere in essere l'attività della categoria che rappresenta. I restanti membri spettano agli associati sostenitori, sempre come meglio specificato di seguito.

15.3 In rappresentanza delle diverse tipologie aziendali, il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, formato da:

Per quanto attiene ai soci ordinari quali aziende Vitivinicole

1) Almeno un associato in rappresentanza delle aziende vitivinicole dell'area "Candia dei Colli Apuani",;

2) Almeno un associato in rappresentanza delle aziende vitivinicole nell'area "Colli di Luni";

3) Almeno un associato in rappresentanza delle aziende vitivinicole dell'area "IGT Val di Magra";

4) Almeno un associato in rappresentanza delle aziende vitivinicole dell'area "IGT Toscana";

Per quanto attiene ai soci ordinari quali altre aziende agricole

5) Almeno un associato in rappresentanza degli agriturismi;

Per quanto attiene ai soci ordinari quali altre aziende non agricole

6) Almeno un associato in rappresentanza delle strutture ricettive ed agenzie di viaggio, entrambe ai sensi della L.R. 42/2000 e dei consorzi turistici;

7) Almeno un associato in rappresentanza dei ristoranti, delle enoteche;

Per quanto attiene ai soci sostenitori

8) Almeno un associato in rappresentanza della Provincia di Massa-Carrara o di altro organismo di area vasta con delega amministrativa al settore Agricoltura e per il territorio dei

Comuni inclusi nella Provincia di Massa-Carrara, nel caso in cui la Provincia di Massa-Carrara o tale suddetto organismo sia associato all'associazione;

9) Almeno un associato in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, nel caso in cui la C.C.I.A.A. di Massa-Carrara sia associata all'associazione;

10) Almeno un associato in rappresentanza dei Comuni associati che si raccorderanno, a tal fine, tra di loro e nel caso in cui vi sia almeno un Comune associato;

15.4 Nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore di membri rispetto a dieci (10) e, comunque, inferiore a tredici (13), sarà compito dell'Assemblea, attraverso opportuna deliberazione assunta a maggioranza semplice di cui al precedente Art.13, Comma 4, con votazione palese: deliberare il numero di membri del Consiglio da eleggere (comunque non inferiore a dieci), deliberare se i soci eccedenti quanto indicato al Comma precedente e da eleggersi debbano appartenere a determinate categorie di associati; nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a dieci (10) i membri di spettanza dei soci sostenitori non potrà, comunque essere maggiore di 1/3 (un terzo), arrotondato per difetto, del totale del numero dei membri del Consiglio stesso.

15.5 Ai fini di garantire una capacità di corretta rappresentanza dei membri del Consiglio di Amministrazione si specifica

che per quanto attiene agli associati ordinari potranno essere designati ed eletti nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti o comunque i soggetti che siano dotati di opportuno potere di rappresentanza legale, delle singole aziende associate; mentre per quanto attiene agli associati sostenitori potranno essere designati ed eletti nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i titolari di cariche elettive o i membri di organi statutariamente e normativamente previsti da ogni singolo associato sostenitore;

15.6 I Consiglieri che, all'atto dell'elezione, non siano presenti all'Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notizia dell'elezione;

15.7 Il presidente eletto dall'assemblea dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto una sola volta. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il vicepresidente viene eletto tra i consiglieri a scrutinio segreto alla prima riunione del CdA e dura in carica 3 (tre)anni.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un segretario tra i propri membri o tra gli associati non consiglieri o tra il personale in carico all'Associazione. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario provvede, tra l'altro, alla compilazione dei verba-

li e alla tenuta del relativo registro.

15.9 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale.

15.10 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) Nomina il Segretario, fissandone i compiti;
- b) Può eleggere, sempre a maggioranza, come di seguito indicato ed a scrutinio segreto, un tesoriere tra i suoi componenti, determinandone le funzioni;
- c) Può eleggere il Comitato esecutivo composto di tre o cinque membri scelti al proprio interno, sempre a scrutinio segreto e secondo modalità stabilite a maggioranza dal Consiglio stesso ma, comunque, secondo il principio del voto limitato;
- d) Redige il bilancio consuntivo secondo le disposizioni di Legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione da proporre all'Assemblea;
- e) Redige il bilancio preventivo annuale, comprensivo della proposta delle quote associative annuali (che potranno anche essere integrate o variate sempre in sede di Assemblea anche in corso di esercizio e su proposta del Consiglio di Amministrazione) delle quote sociali di ammissione, di una relazione sulle attività da svolgersi nell'anno preventivato, da sotto-

porre all'Assemblea;

f) Delibera, a maggioranza, come di seguito indicato, sulle determinazioni del trattamento economico del personale dipendente od in collaborazione, nonché l'assunzione ed il licenziamento del personale stesso;

g) Delibera, a maggioranza, come di seguito indicato, sull'ammissione dei nuovi associati;

h) Delibera, a maggioranza, come di seguito indicato, sull'espulsione degli associati;

i) Delibera, a maggioranza, come di seguito indicato, le proposte di Regolamento da sottoporre all'Assemblea;

j) Delibera, a maggioranza, come di seguito indicato, ogni altro atto di amministrazione;

15.11 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È, altresì, convocato su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione è realizzata con invito scritto da inviarsi almeno sette (7) giorni prima della riunione, tramite posta raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o fax od altri mezzi approvati a maggioranza dallo stesso Consiglio. L'avviso di convocazione deve specificare l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché l'elenco delle materie da trattare e la sede. Non è ammessa delega.

15.12 Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti. In caso di parità, con votazione palese, il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

15.13 Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste di elezione dei consiglieri cessati. In mancanza di liste, si procederà a cooptazione, con nomina dei consiglieri che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria in cui si procederà alla relativa nuova elezione secondo le modalità precedentemente indicate. I membri subentrati rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

15.14 Il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di gestione può avvalersi dell'opera di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro ovvero di collaborazioni e/o consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

15.15 Il Presidente, nel giorno stabilito per la riunione del Consiglio di Amministrazione, dopo trenta minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, procede all'appello dei Consiglieri e, qualora non siano presenti in seduta in numero

tale da garantire la validità delle deliberazioni, dichiara deserta la stessa seduta con espressa menzione nel libro dei verbali. Anche all'atto di ogni votazione, qualora venga a mancare il numero legale, il Presidente dichiara sospesa e rinviata la votazione e sciolta la seduta, dandone opportuna notizia sul verbale di seduta.

15.16 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente per almeno tre sedute di Consiglio anche non consecutive verrà invitato, con richiesta per iscritto da parte del Presidente, a chiarire la propria intenzione a continuare a fare parte del Consiglio. In caso di ulteriore assenza ingiustificata, il Presidente potrà procedere direttamente a dichiarare decaduto dalla carica detto Consigliere, che verrà surrogato da altro Associato, cooptato od eletto ai sensi di statuto.

15.17 Con la medesima comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere indicata la data di una seconda e di una terza convocazione del medesimo nel caso le precedenti risultassero andate deserte, salvo dare comunicazione tempestiva ai componenti del Consiglio di Amministrazione del risultato di ogni seduta andata deserta.

Art. 16 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne cura il buon andamento generale, gestionale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura

l'attuazione delle relative delibere, amministra l'Associazione anche attraverso il Tesoriere, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, fornendo al medesimo i necessari strumenti operativi, ha la responsabilità degli incassi e dei pagamenti (funzioni che possono essere delegate dal Consiglio al Tesoriere) e firma il Bilancio consuntivo e preventivo.

16.2 Il Presidente può delegare alcune delle sue mansioni al Vice Presidente o, limitatamente ed attraverso opportuna votazione di presa d'atto del Consiglio ad alcuni Consiglieri.

16.3 Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può stare in giudizio e procede a tutti gli atti giudicabili e stragiudicabili che possono essere richiesti nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.1 L'Assemblea elegge, ogni tre anni, tre Revisori dei Conti effettivi, fra quali il Presidente e due Revisori supplenti; i membri del Collegio devono risultare iscritti all'Albo dei revisori contabili e non appartenendo alla base associativa non possono essere eletti tra gli associati

17.2 L'elezione avviene con il metodo del voto limitato ed a scrutinio segreto sulla base di proposte effettuate in sede di Assemblea dai singoli associati e/o sulla base di procedure di evidenza effettuate a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità stabilite a maggioranza semplice in sede di Assemblea.

17.3 I compiti dei Revisori dei Conti sono:

- Controllare almeno trimestralmente le regolarità delle scritture contabili dell'Associazione e la loro rispondenza con le relative delibere e la consistenza di cassa, redigendo il conseguente processo verbale, che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente dell'Associazione;
- Ad inizio esercizio fornire il proprio parere con relativo verbale sul bilancio preventivo annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati
- A fine esercizio, eseguire il controllo contabile del bilancio e la redazione del verbale relativo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

17.4 I Revisori non hanno diritto ad alcun compenso ad eccezione del riconoscimento delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purché in quanto rimborso di sole spese documentate e purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione anche in modalità regolamentare.

17.5 I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati.

Art. 18 COMITATO TECNICO

18.1 Il Comitato Tecnico, quale organo facoltativo e di supporto al Consiglio di Amministrazione, è costituito da un numero variabile di membri, non inferiore a tre, eletti dal Consiglio di Amministrazione ove se ne ravveda la necessità, su indicazione delle associazioni di categoria, secondo il metodo

del voto limitato ed a scrutinio segreto, tra gli associati ed i membri del Consiglio di Amministrazione stesso od anche tra esperti esterni. I membri del comitato tecnico non hanno diritto ad alcun compenso per prestazioni professionali.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà all'interno del Comitato tecnico un membro che assumerà le funzioni di Segretario del Comitato stesso.

18.3 Al comitato tecnico è demandato:

- La formazione della Commissione di valutazione delle caratteristiche di partecipazione delle aziende alla Strada del Vino, secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione;

- L'esame dei problemi di carattere tecnico sui quali il Consiglio ritiene di richiedere un opportuno parere;

- Lo studio delle iniziative la cui adozione si intende suggerire al Consiglio di Amministrazione per la migliore realizzazione dello scopo sociale e dei programmi decisi dall'Assemblea dei soci;

- Altre attività consuntive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1 L'Assemblea elegge, quale organo facoltativo e di supporto alle attività dell'Associazione, ogni tre anni, tre membri del collegio dei probiviri tra gli associati.

19.2 L'elezione avviene con il metodo del voto limitato ed a

scrutinio segreto sulla base di proposte effettuate in sede di
Assemblea dai singoli associati

19.3 I membri del Collegio dei Probiviri scelgono, nel proprio seno, un Presidente che ne coordina l'attività.

19.4 Il Collegio dei Probiviri, se costituito, delibera inappellabilmente sulle controversie tra Associazione e Soci ed, all'uopo, è sollecitato anche dai singoli associati.

19.5 I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati.

ART. 20 CARICHE SOCIALI

20.1 Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili secondo le modalità precedentemente indicate per ogni singola carica, coloro che sono eletti in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

20.2 Tutte le cariche sono rivolte agli associati e sulla base del principio stabilito dall'Art.4, gratuite; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purché in quanto rimborso di sole spese documentate e purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione anche in modalità regolamentare.

20.3 Le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 FONDO ASSOCIATIVO

21.1 Il fondo associativo o patrimonio netto dell'associazio-

ne, è costituito:

a) Dalla quota di iscrizione corrisposta dagli associati al momento della loro ammissione e dei beni con essi acquistati;

b) Dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;

c) Dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti

ART. 22 BILANCIO CONSUNTIVO

22.1 L'esercizio associativo ha durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

22.3 Il Bilancio è redatto secondo il principio della competenza economica e come stabilito dalle raccomandazioni dell'Ordine dei Dottori commercialisti per l'applicazione dei principi contabili agli Enti No-Profit.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il conto consuntivo al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

22.5 In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività annuale, essa sarà colmata attingendo al Fondo associativo, salvo il

ripristino del Fondo stesso con successivi residui attivi.

ART. 23 SANZIONI PER INFRAZIONI

23.1 Le infrazioni allo statuto ed al suo regolamento di applicazione, nonché alla L.R. 69/96 e suo regolamento di attuazione, saranno punite con i seguenti provvedimenti: diffida, sospensione dei diritti associativi da sei mesi ad un anno, espulsione.

23.2 La diffida, la sospensione e l'espulsione saranno applicate, dal Consiglio di Amministrazione, con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell'Associazione od al marchio da quest'ultima utilizzato.

23.3 La mancata corresponsione dei contributi di cui all'Art. 9, nei termini previsti dallo statuto, comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.

23.4 Esaurita la procedura di esazione prevista dal relativo regolamento o da apposita Delibera dell'Assemblea, fermo restando ogni diritto dell'Associazione per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'espulsione dell'associato moroso.

23.5 Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all'Associazione sono considerate infrazioni

allo Statuto, e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato.

23.6 Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti dell'Associazione, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 24 APPLICAZIONE DELLE SANZIONE

24.1 Tutte le sanzioni di cui all'Art. 23 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione; nell'attesa il Presidente dell'Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare dell'associato dal godimento dei diritti associativi nel caso lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'associazione.

24.2 Lo stesso Presidente, su mandato del Consiglio di Amministrazione, dovrà contestare, tramite diffida, l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni e difese o per l'adeguamento alle attività contestate; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.

24.3 Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione in merito.

24.4 Le sanzioni deliberate del Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera; contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, se costituito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

24.5 La presentazione del ricorso al Collegio dei probiviri, se costituito, sospende l'applicazione della sanzione.

24.6 Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.

24.7 Il ricorso al Collegio dei Probiviri, se costituito, è proponibile anche contro le delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di dieci giorni dall'avvenuta notorietà delle medesime, purché queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti.

24.8 In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.

24.9 Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso.

ART. 25 MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

25.1 Il marchio dell'associazione della Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana, è costituito da un grappolo formato da sei macroacini nel quale sono raffigurati un pen-

dio terrazzato, un castello, il mare ed il cielo, a cui è inserito un picciolo di color vinaccia che simula un profilo stradale ad anse che si insinua tra le parole "Strada" "del vino" in color nero orientato a nord-ovest. L'immagine è completata in basso con la scrittura "dei Colli di Candia e di Lunigiana".

25.2 Tale marchio è concesso in uso agli associati nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dal presente statuto e regolamento di applicazione costituito dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

25.3 L'Associazione potrà depositare anche altri marchi per il raggiungimento dei fini sociali.

ART. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

26.1 Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

26.2 Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o a enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge come meglio previsto all'Art.4.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

27.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge, in particolare della Legge Regionale

69/96 e s.m.i. ed al suo regolamento di attuazione.

F.TO: LORIERI PIER PAOLO, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

>>